

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

dell'Atto di appello nella controversia proposta dalla sig.ra

CASTAGNA Mariagrazia, dalla sig.ra COCUZZA Alessia e dalla sig.ra

CUTRUPI Margherita innanzi al Consiglio di Stato in S.G. - Roma - Sezione

Terza - R.G. n° 2941/2026

in esecuzione della Ordinanza n° 1767/2026 - Consiglio di Stato in S.G. -

Roma - Sez. Terza, pubblicata in data 11/05/2026.

La sig.ra **CASTAGNA Mariagrazia**, nata il 28/03/1998 a Vibo Valentia (VV), residente in Torino (TO) in via Verolengo n° 181, C.F.: CSTMGR98C68F537W, la sig.ra **COCUZZA Alessia**, nata il 30/05/1991 a Messina (ME) e ivi residente in via Comunale CPL Sei Stelle n° 77, C.F.: CCZLSS91E70F158J e la sig.ra **CUTRUPI Margherita**, nata il 20/07/1993 a Reggio di Calabria (RC) e ivi residente in c.da Rocca di Ballo n° 4, C.F.: CTRMGH93L60H224U, con il patrocinio degli avv.ti Katia Amoroso e Giacomo Sgobba, hanno introdotto innanzi al T.A.R. per il Lazio, Roma, Quarta Ter, il ricorso avente R.G. n° 204/2026, con il quale hanno chiesto l'annullamento: dell'esito della prova scritta del profilo Assistenti codice 02, pubblicato sul "portale di reclutamento inPA" del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 28/10/2025, con cui è stato comunicato a ciascuno dei ricorrenti l'esito della prova scritta del concorso pubblico indetto dal Ministero della Giustizia, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n° 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, di cui n° 370 unità nell'Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n° 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, con la valutazione di "NON IDONEO" per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 21/30; di tutti gli atti, verbali e griglie di valutazione relativi al concorso per cui si controverte e, nella specie, del verbale della Commissione esaminatrice nella parte in cui ha approvato la formulazione dei quesiti del concorso, tra cui quello ritenuto corretto, ancorché basato su una norma abrogata: *"Ai sensi dell'art. 157 del Codice di Procedura penale, in caso di nomina di difensore di fiducia, le notificazioni successive all'imputato non detenuto sono eseguite: 1 - mediante consegna al difensore, che non può rifiutare in nessun caso la notifica; 2 - esclusivamente mediante lettera raccomandata al difensore medesimo; 3 - mediante consegna al difensore che può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la*

notificazione”; ove medio tempore pubblicata, della graduatoria finale di merito del predetto concorso, nella parte in cui non include i nominativi dei ricorrenti tra i candidati idonei; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, a quelli impugnati con riserva di proporre motivi aggiunti all’esito della loro conoscenza.

Le appellanti hanno chiesto l’accertamento e la declaratoria del loro diritto al riconoscimento da parte del Giudice adito del giusto punteggio in relazione all’annullamento del quesito errato ovvero del diritto dei ricorrenti al riconoscimento da parte del Giudice adito della rettifica del punteggio della prova scritta, con il conferimento di + 1,00 punti per ognuno dei ricorrenti secondo il seguente criterio: +0,75 in ragione dell’annullamento del quesito, + 0,25 in ragione dell’annullamento della penalità per risposta errata, con conseguente declaratoria di idoneità e inserimento nella graduatoria di merito.

Le appellanti hanno contestato l’esito della prova scritta, svoltasi in data 21/10/2025, per la quale hanno ricevuto l’esito di non idoneità.

Nello specifico, tutte le appellanti hanno indicato la risposta che la Commissione considerava errata al quesito di cui alla busta n° 7, subendo la relativa penalità di -0,25 punti.

Nel giudizio di prime cure le istanti hanno contestato il fatto che il predetto quesito fornito dalla Commissione ha riguardato su una disposizione normativa - l’art. 157, comma 8-bis, del Codice di Procedura Penale - espressamente abrogata dalla c.d. “Riforma Cartabia” (D.Lgs. n° 150/2022), e quindi non più in vigore al momento dello svolgimento della prova.

La risposta indicata come corretta dalla Commissione si è fondata, pertanto, su una norma inesistente nell’ordinamento giuridico al momento dell’espletamento della prova concorsuale.

L’illegittimità di tale quesito e la sua conseguente eliminazione comporterebbero per ciascun appellante l’annullamento della penalità (-0,25) e l’attribuzione del punteggio pieno (+0,75), per un beneficio totale di +1,00 punto; tale incremento è sufficiente a far superare a tutti gli esponenti la soglia di idoneità di 21/30, conseguendo l’idoneità all’inserimento nella graduatoria di merito e radicando il loro interesse, concreto e attuale, al presente giudizio di legittimità.

Senonché, il T.A.R. di Roma, con sentenza n° 2414/2026, pubblicata in data 09/02/2026, ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile e infondato.

Avverso la predetta sentenza, le istanti hanno proposto appello in Consiglio di Stato - R.G. n° 2941/26, chiedendone l'annullamento, previa sospensione.

Nella Camera di Consiglio del 07/05/2026 i Giudici della Terza Sezione hanno emesso l'ordinanza n° 1767/2026 con la quale - previo accoglimento dell'istanza cautelare richiesta - hanno ordinato alle istanti la pubblicazione sul sito dell'intimata Amministrazione di un estratto del contenzioso sul sito internet dell'Amministrazione appellata.

Il Collegio adito ha specificato che il relativo annuncio dovrà contenere l'indicazione degli estremi del ricorso di primo grado, del ricorso in appello, del nome delle ricorrenti, della denominazione dell'Amministrazione intimata e della sentenza impugnata, un sunto dei motivi di gravame, l'indicazione dei nominativi dei controinteressati inseriti in graduatoria, l'indicazione del numero della presente ordinanza, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Consiglio e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sezione "Consiglio di Stato - attività giurisdizionale".

Il Collegio adito ha altresì previsto che l'integrazione del contraddittorio dovrà essere eseguita, a pena di improcedibilità dell'appello *ex* art. 95, comma 4, c.p.a., entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza a cura della Segreteria della Sezione, e parte appellante è onerata di documentare l'intervenuto adempimento mediante deposito PAT nel successivo termine di 15 giorni.

A ciò si provvede.

1) **Con il ricorso incardinato innanzi alla Sezione Quarta del T.A.R. di Roma - R.G. n° 204/2026 c/ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.; FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A., in persona del legale rappresentante p.t.; COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - RIPAM, in persona del Presidente p.t.,** recante anche domanda di sospensiva dei provvedimenti

impugnati, le appellanti hanno chiesto l'annullamento dell'esito della prova scritta del profilo Assistenti codice 02, pubblicato sul "portale di reclutamento inPA" del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 28/10/2025, con cui è stato comunicato a ciascuno dei ricorrenti l'esito della prova scritta del concorso pubblico indetto dal Ministero della Giustizia, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n° 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, di cui n° 370 unità nell'Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n° 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, con la valutazione di "NON IDONEO" per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 21/30; di tutti gli atti, verbali e griglie di valutazione relativi al concorso per cui si controverte e, nella specie, del verbale della Commissione esaminatrice nella parte in cui ha approvato la formulazione dei quesiti del concorso, tra cui quello ritenuto corretto, ancorché basato su una norma abrogata: *"Ai sensi dell'art. 157 del Codice di Procedura penale, in caso di nomina di difensore di fiducia, le notificazioni successive all'imputato non detenuto sono eseguite: 1 - mediante consegna al difensore, che non può rifiutare in nessun caso la notifica; 2 - esclusivamente mediante lettera raccomandata al difensore medesimo; 3 - mediante consegna al difensore che può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione"*; ove medio tempore pubblicata, della graduatoria finale di merito del predetto concorso, nella parte in cui non include i nominativi dei ricorrenti tra i candidati idonei; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, a quelli impugnati con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito della loro conoscenza e l'accertamento e la declaratoria del loro diritto al riconoscimento da parte del Giudice adito del giusto punteggio in relazione all'annullamento del quesito errato ovvero del diritto dei ricorrenti al riconoscimento da parte del Giudice adito della rettifica del punteggio della prova scritta, con il conferimento di + 1,00 punti per ognuno dei ricorrenti secondo il seguente criterio: +0,75 in ragione dell'annullamento del quesito, + 0,25 in ragione dell'annullamento della penalità per risposta errata, con conseguente declaratoria di idoneità e inserimento nella graduatoria di merito. A sostegno del ricorso le odierne appellanti hanno eccepito i seguenti motivi di ricorso: 1. - violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del bando di concorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1 della L. n° 241/1990 - eccesso di potere per palese erroneità, illogicità manifesta, irragionevolezza e travisamento dei

fatti - violazione dei principi di *par condicio competitorum*, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; 2. - violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione - violazione del principio della *par condicio competitorum* e di omogeneità delle prove - eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia; 3. - violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - violazione dei principi generali in materia di procedure concorsuali: imparzialità, buon andamento, *par condicio competitorum*, merito, trasparenza e ragionevolezza - eccesso di potere per sviamento; 4. - violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.) - violazione del potere-dovere di autotutela - eccesso di potere per inerzia e manifesta illogicità; 5. - violazione dell'interesse pubblico alla selezione dei candidati più meritevoli - violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. - eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica del concorso pubblico. Congiuntamente al predetto ricorso le istanti hanno proposto anche istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami. Il ricorso è stato rigettato con **sentenza n° 2414/2026**, resa dalla Sezione Quarta del T.A.R. del Lazio, Roma e pubblicata in data 09/02/2026.

2) **Con atto di appello incardinato innanzi alla Terza Sezione del Consiglio di Stato in S.G. di Roma - R.G. n° 2941/2026 c/ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.; FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A., in persona del legale rappresentante p.t.; COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - RIPAM, in persona del Presidente p.t.**, le appellanti hanno impugnato la sentenza n° 2414/2026, resa dalla Sezione Quarta del T.A.R. del Lazio, Roma e pubblicata in data 09/02/2026, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione. Le appellanti hanno dedotto: 1. - *error in iudicando* per violazione e falsa applicazione dei principi in materia di procedure concorsuali (art. 97 Cost.), con particolare riferimento ai principi di chiarezza, univocità e non ambiguità dei quesiti - violazione della *lex specialis* del concorso - eccesso di potere giurisdizionale per illegittima "riparametrazione" della soglia di idoneità - erronea applicazione della c.d. prova di resistenza; 2. - *error in iudicando* per violazione e falsa applicazione dei principi in materia di concorsi pubblici sotto il profilo della *par condicio competitorum*, imparzialità, ragionevolezza e buon andamento (art. 97 Cost.) - eccesso di potere per manifesta illogicità,

contraddittorietà, sviamento e travisamento dei fatti - violazione del principio di certezza del diritto; 3. - *error in iudicando* per violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 102 c.p.a. in relazione ai principi sul ricorso collettivo e sull'interesse ad agire - violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) - eccesso di potere giurisdizionale per vizio di ultra petizione, erronea valutazione della prova di resistenza e travisamento dei presupposti processuali; 4. - ulteriore e sopravvenuto profilo di eccesso di potere giurisdizionale per manifesta illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza della sentenza impugnata - *error in iudicando* per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. alla luce della sopravvenuta sentenza del T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. IV Ter, n° 5149/2026, pubblicata in data 18/03/2026; 5. - *error in iudicando* per violazione e falsa applicazione dei principi di buona fede, correttezza e imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) - eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto e per sviamento. Anche in sede di appello le istanti hanno reiterato la richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

3) **Con ordinanza n° 1767/26, pubblicata in data 11/05/2026, i Giudici della Terza Sezione del Consiglio di Stato in S.G., Roma,** in accoglimento alla istanza presentata dalle appellanti, hanno così disposto:

“Considerato che i rilievi articolati avverso la sentenza impugnata non appaiono - prima facie - sprovviste di fumus; Considerato che le esigenze cautelari della parte appellante possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., restando onerate le Amministrazioni appellate ad adottare adeguate misure idonee ad evitare che, nelle more della definizione del giudizio, l'accoglimento del ricorso sia inutile per le interessate; Considerato, altresì, che le appellanti hanno affermato che, nelle more del presente giudizio, è stata approvata la graduatoria, impregiudicata ogni questione in rito e nel merito, si rende necessario, come da relativa istanza, disporre l'integrazione del contraddittorio a cura della parte appellante che potrà procedere – in considerazione dell'elevato numero di soggetti vincitori e idonei del concorso pubblico oggetto del presente giudizio - per pubblici proclami, con le seguenti modalità:

i) dovrà essere pubblicato un estratto del presente contenzioso sul sito internet dell'Amministrazione appellata;

ii) il relativo annuncio dovrà contenere l'indicazione degli estremi del ricorso di primo grado, del

ricorso in appello, del nome delle ricorrenti, della denominazione dell'Amministrazione intimata e della sentenza impugnata, un sunto dei motivi di gravame, l'indicazione dei nominativi dei controinteressati inseriti in graduatoria, l'indicazione del numero della presente ordinanza, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Consiglio e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sezione "Consiglio di Stato - attività giurisdizionale";

iii) l'integrazione del contraddittorio dovrà essere eseguita, a pena di improcedibilità dell'appello ex art. 95, comma 4, c.p.a., entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza a cura della Segreteria della Sezione, e parte appellante è onerata di documentare l'intervenuto adempimento mediante deposito PAT nel successivo termine di 15 giorni".

Con la stessa ordinanza è stata quindi disposta l'integrazione del contraddittorio da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione della predetta ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal primo adempimento, autorizzando la notifica per pubblici reclami attraverso "*... la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un estratto del presente contenzioso ...*".

Le Amministrazioni intime dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite nella ridetta ordinanza con "*l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Consiglio*".

Inoltre "*lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sezione "Consiglio di Stato - attività giurisdizionale"*".

L'udienza per la trattazione nel merito della causa è fissata per il **03/12/2026**.

* * * * *

Tanto premesso, si notifica quanto sopra per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 52 c.p.a., e in esecuzione dell'ordinanza n° 1767/2026 emessa dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato in S.G. - Roma.

L'udienza di merito del ricorso risulta confermata al **03/12/2026**, come in precedenza disposto.

Conversano-Campobasso, 18 maggio 2026.

Avv. Katia Amoroso

Avv. Giacomo Sgobba